

Protocollo N. 736/U.

17 MAR. 2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: UFFICIO NEP. Misure di contenimento e di contrasto al contagio da COVID-19. Integrazioni delle disposizioni adottate in data 9.3.2020.

Il Presidente del Tribunale

Considerato che, secondo il combinato disposto dei D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, occorre evitare ogni spostamento non necessario delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni devono individuare le attività indifferibili da rendere in presenza (art. 1 n. 6 D.P.C.M. 11 marzo 2020);

Richiamata la Circolare m\_dg.DOG.12/03/2020.0003490.ID del Ministero della Giustizia – DOG del Personale e dei servizi sull'attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP;

Richiamata la direttiva ministeriale del 16 marzo 2020, secondo cui la fisica presenza del personale amministrativo contrattualizzato presso la sede di lavoro deve consistere nell'assegnazione a presidi deputati allo svolgimento di attività non differibili;

Evidenziata la necessità di ridurre significativamente le presenze in servizio all'interno dell'Ufficio NEP del Tribunale di Paola e di limitare l'affluenza dell'utenza ai soli casi assolutamente imprescindibili (secondo un ordinato scaglionamento delle presenze esterne) nonché di ridurre gli accessi del personale addetto presso abitazioni private, laboratori artigianali e stabilimenti industriali, locali commerciali, ogni ufficio o struttura pubblica o privata, solo al fine dell'espletamento di attività urgente di notificazione o del compimento di atti esecutivi parimenti urgenti;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola S. Giudice", written over a circular stamp that contains the name "Dott.ssa Paola S. Giudice".

precetto ex art. 481 c.p.c. (**calcolato tenendo conto della sospensione vigente e della sua eventuale proroga**).

5. Le notificazioni a mani con riguardo agli atti urgenti o in scadenza saranno effettuate non su richiesta della parte richiedente ma secondo la prudente valutazione del notificatore.

6. Le limitazioni sopra indicate sono operative anche per gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Paola, dalle Cancellerie civili e penali del Tribunale di Paola e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario nonché in generale anche per gli atti trasmessi dagli uffici giudiziari.

7. Le attività di esecuzione (comprese quelle di sfratto e di rilascio di beni immobili e di pignoramento di beni) sono rinviate di ufficio fino al 23.3.2020 o **comunque fino a quando perdurerà la sospensione dei termini disposta dall'art. 1 del decreto legge n. 11/2020**, con l'eccezione di quelle attinenti ai casi contemplati nell'art. 2 del decreto legge n. 11/2020, con la precisazione che il "grave pregiudizio alle parti", che dovrà essere integrato da specifiche ragioni risultanti dagli atti, deve intendersi come grave pregiudizio derivante dal differimento dell'attività prevista a data successiva al 23 marzo 2020 o a quella diversa derivante dalla proroga delle disposizioni sopra richiamate. Ciascun funzionario UNEP o ufficiale giudiziario incaricato provvederà a fissare e a comunicare la data di rinvio.

8. Le attività di esecuzione indifferibili di cui al punto 7 e quelle programmate in data successiva al periodo di sospensione (**comprendendosi anche l'eventuale proroga della sospensione dei termini in corso**) potranno comunque essere differite qualora il funzionario o l'ufficiale giudiziario incaricato (previa interlocuzione con il Dirigente) valuti che l'attività da eseguirsi sia incompatibile con il rispetto degli atti di normazione primaria e secondaria vigente in materia di epidemia da COVID-19 o comunque con le disposizioni impartite dall'Autorità sanitaria locale. Ciascun funzionario UNEP o ufficiale giudiziario incaricato provvederà a fissare e a comunicare la data di rinvio.

9. Tanto per le notifiche urgenti che per le esecuzioni indifferibili, il funzionario UNEP o l'ufficiale giudiziario incaricato potrà contattare l'Autorità sanitaria locale (ai sensi

Tenuto conto dalle Linee guida emanate dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria in data 10 marzo 2020 ( protocollo DOG 50011.U), in particolare di quelle in merito alla necessità di privilegiare modalità di comunicazione telematica (ovvero telefonica, solo quando risulti impossibile o inadeguato l'uso dell'e-mail), alla necessità di contrazione degli orari di apertura al pubblico, limitando l'affluenza ai soli casi assolutamente imprescindibili e comunque sempre mediante un ordinato scaglionamento delle presenze esterne e nel rispetto delle distanze di sicurezza;

Precisato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 11/2020 sono sospesi fino al 22 marzo 2020 (salvo proroga), tutti i termini relativi ai procedimenti che non siano relativi ai casi eccezionali indicati nell'art. 2 del citato decreto legge;

Tenuto conto delle interlocuzioni scritte ed orali fino ad ora avvenute con il Dirigente dell'Ufficio NEP,

**DISPONE QUANTO SEGUE con decorrenza dalla data odierna e fino a nuova disposizione:**

1. L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio NEP del Tribunale di Paola è il seguente: dal lunedì al venerdì per atti attinenti alle notifiche dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e per atti attinenti alle esecuzioni dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

2. L'accesso allo sportello durante l'orario di apertura è consentito ad una sola persona per volta, con collocazione delle altre persone eventualmente in attesa (nel rispetto del divieto di assembramento e della prescrizione della distanza sociale disposti dalla normativa vigente) nell'atrio di ingresso del Palazzo di Giustizia e con divieto di affollamento dello sportello (stante lo spazio angusto).

3. L'attività di ricezione degli atti è limitata ai casi contemplati nell'art. 2 lettera g del decreto legge n. 11/2020 e agli atti in scadenza nei sette giorni successivi, intendendosi tali soltanto gli atti per i quali il termine (**calcolato tenendo conto della sospensione vigente e della sua eventuale proroga**) è disposto dal legislatore o dal giudice, con esclusione degli atti la cui fissazione sia rimessa alla volontà della parte richiedente.

4. La previsione di cui al punto 3 riguarda anche l'espropriazione forzata (comprese le esecuzioni in forma specifica), per le quali si ha riguardo al termine di efficacia del

dell'art. 14, comma 2, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, laddove ammette la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, qualora risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza in atto) per verificare lo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell'atto o di suoi conviventi, affinché possano essere adottate (previa interlocuzione con il Dirigente) tutte le necessarie cautele per tutelare la salute del personale incaricato.

10. Per ogni interlocuzione con l'Ufficio NEP sono attive le caselle di posta elettronica che seguono.

[unep.tribunale.paola@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.paola@giustizia.it)

[unep.tribunale.paola@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.paola@giustiziacert.it)

Per la prospettazione di ogni problematica, prima di accedere allo sportello, occorre contattare l'utenza 0982/6221334.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica e al Dirigente amministrativo nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola.

Si comunichi altresì alle Cancellerie civili e penali del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Si comunichi al Presidio di Vigilanza del Palazzo di Giustizia per quanto attiene ai punti 2 e 10 del presente provvedimento.

Si inserisca sul sito internet.

Paola, 17.3.2020

Il Presidente del Tribunale  
Paola Del Giudice